

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI PORDENONE**

Oggetto: ricorso ex art. 205 CdS in opposizione a sanzione amministrativa.

Il sottoscritto (C. F.:), nato il a e residente a in via, n.,

PREMESSO CHE:

- 1) con verbale, elevato dai Carabinieri di in data, gli è stata contestata la violazione della norma di cui all'art. 141, commi 3 e 11, del codice della strada perché il giorno, alle ore, nel Comune di, all'intersezione tra la via e la via, quale conducente del veicolo targato di sua proprietà è incorso in un incidente stradale senza feriti;
- 2) la violazione contestata è stata accertata in seguito ai rilievi circa il sinistro stradale senza feriti occorso il alle ore in, via;
- 3) il sottoscritto viaggiava su strada con diritto di precedenza, mentre il veicolo antagonista proveniva da strada con l'obbligo di cedere la precedenza;
- 4) avverso l'indicato verbale lo scrivente proponeva opposizione ai sensi dell'art. 203 del codice della strada;
- 5) il Prefetto respingeva l'opposizione con l'ordinanza-ingiunzione prot. n., emessa il e notificata il

tanto premesso

RICORRE

avverso la predetta ordinanza ingiunzione prefettizia, chiedendone l'annullamento, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, per i seguenti

MOTIVI

L'accertamento della presunta violazione è avvenuta in seguito ai rilievi relativi all'incidente stradale avvenuto in, via, alle ore del giorno

Dinamica dell'incidente. Come descritto nella relazione dei Carabinieri di, il conducente del veicolo antagonista non ha rispettato il segnale di STOP.

Contestazione. I Carabinieri intervenuti contestavano al sottoscritto la violazione dell'art. 141, commi 3 e 11, CdS, in quanto lo stesso, ***avvicinandosi all'intersezione tra via e via non avrebbe regolato la velocità.***

Considerazioni nel merito. Come abbiano fatto gli agenti a inferire che il sottoscritto non abbia tenuto un corretto comportamento non è dato comprendere: l'incidente è avvenuto per esclusiva imprudenza del conducente dell'altro veicolo che ha effettuato una repentina manovra di retromarcia e, perciò, impattando con l'auto del sottoscritto nella parte anteriore destra, come si evince dai danni riportati (leggasi il rapporto dei Carabinieri), la scaraventava sulla parte op-

posta della strada. Se ne deve dedurre che la manovra di retromarcia, oltre ad essere stata repentina, è stata effettuata a forte velocità e il conducente non ha provveduto ad azionare i freni al momento dell'impatto.

Motivi del ricorso. La norma che si sostiene violata è talmente ampia da consentire qualsiasi interpretazione, ma, proprio per questo, gli organi accertatori devono usare la massima cautela nell'applicare sanzioni che si rivelano molto discrezionali, soprattutto quando l'accertamento delle responsabilità è effettuato a distanza di tempo dal fatto considerato illecito. Nella specie, il sottoscritto viaggiava su strada con diritto di precedenza, mentre il veicolo antagonista si è immesso nella via Cuoco non rispettando il segnale di STOP.

Chiede, pertanto, che:

in via principale: l'ordinanza ingiunzione opposta sia annullata previa sospensione della sua esecutorietà; **spese rifuse;**

in subordine: nella denegata ipotesi di non accoglimento del ricorso, il ripristino della sanzione originaria;

in via istruttoria: sia acquisito agli atti il rapporto della pattuglia intervenuta per i rilievi di rito.

Allega: 1) copia del verbale opposto; 2) copia denuncia sinistro; 3) copia foto dell'auto incidentata; 4) ricorso al Prefetto di PN; 5) relazione incidente stradale e rilevamento tecnico; 6) ordinanza-ingiunzione n. del oggi opposta.

.....,

➤ *Commento*

Il comma 3 dell'art. 141 impone agli utenti della strada di regolare la velocità in particolare in prossimità delle intersezioni. Quindi, ove dai rilievi effettuati dagli organi di polizia risulti che il conducente non ha rispettato quest'obbligo che, del resto, è imposto anche dalla prudenza, è soggetto alle sanzioni previste dalla norma. Per quanto concerne, poi, la responsabilità ai fini del risarcimento dei danni, è possibile che sia riconosciuta il concorso di colpa di entrambi i conducenti ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c.

La tesi del concorso di colpa è affermata anche dalla giurisprudenza che ha stabilito il seguente principio: deve ritenersi sussistente il concorso di colpa del conducente che, pur godendo del diritto di precedenza, non abbia, a norma dell'art. 141, comma 3, approssimandosi a un crocevia, prestato la massima attenzione e prudenza per essere in grado di evitare imprudenze altrui e non abbia provato di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente [cfr. Trib. Lucca 5 luglio 2013, n. 797; Trib. Parma 28 maggio 2013, n. 764; Cass. pen., sez. IV, 7 marzo /2013, n. 20965; Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17895].